



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 26/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 460

Art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni. Artt. 2-3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. Progetto di costruzione del metanodotto Biccari - Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar. Intesa Stato-Regione.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di specifica istanza prot. n. 120 del 18.03.2005 della Società SNAM Rete Gas S.p.A., con propria nota n. 175 in data 19.07.2005 ha attivato la procedura di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 sul progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar necessario per il potenziamento delle reti esistenti nelle regioni attraversate. In particolare detto metanodotto che attraversa le Regioni Puglia, Campania e Molise, rispettivamente per 17 Km, 30 Km e 24 Km, ha la finalità di migliorare il collegamento dei metanodotti esistenti nell'area di Biccari con il Transmed.

Successivamente all'attivazione della suddetta procedura la Società SNAM Rete Gas S.p.A. in data 10.01.2006 con nota prot. n. 11 ha trasmesso al competente Ministero gli elaborati di progetto ad integrazione e/o sostituzione della documentazione inviata con la citata nota n. 120/2005 in quanto il tracciato del metanodotto ha subito adeguamenti nel corso dello sviluppo del progetto di dettaglio con un tracciato di variante sensibilmente diverso da quello originario, in modo da limitare al massimo l'interferenza con le aree poste in particolare nella zona di Val Fortore (provincia di Benevento), caratterizzate da elevati fenomeni di erosione e frana.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, pertanto, con nota n.815 del 13.02.2006 inviato a tutte le Amministrazioni, Enti e Società interessate, per il tramite della SNAM Rete Gas S.p.A., copia del progetto così come rielaborato.

Il competente Servizio Urbanistica dell'Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia presi in esame gli atti ed elaborati progettuali trasmessi, con propria nota n. 10355/2° in data 12.12.2006 ha espresso nel merito il parere che testualmente di seguito si riporta:

“Si fa riferimento alla nota a margine segnata, con la quale è stata trasmessa la Documentazione integrativa relativa al progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro.

La proposta progettuale presentata consiste nella realizzazione di un metanodotto che ha origine nel Comune di Biccari (FG) in prossimità di località Masseria Cicerone (dove è prevista la realizzazione di un impianto di interconnessione con l'esistente metanodotto BiccariNapoli) ed ha termine nel Comune di Campochiaro (CB) in corrispondenza del punto di partenza del metanodotto Campochiaro-Sulmona in

costruzione.

Sono pertanto interessate dall'intervento la provincia di Foggia della Regione Puglia, la provincia di Benevento della Regione Campania e la provincia di Campobasso della Regione Molise.

La lunghezza totale del metanodotto è di circa 73.190 km. e si sviluppa nei territori comunali di :

- Biccari e Alberona in provincia di Foggia;
- San Bartolomeo in Galdo; Baseliçe; Casteltevere Valfortore ; Tufara e Castelpagano in Provincia di Benevento;
- Riccia; Cercemaggiore; Sepino; Cercepìccola; San Giuliano del Sannio; Guardiaregia e Campochiaro in Provincia di Campobasso.

L'opera di che trattasi, che risulta progettata per il trasporto di gas naturale con densità 0,72 kg/m in condizioni standards ad una pressione massima di esercizio di 75 bar, sarà costituita da una condotta formata da tubi in acciaio collegati mediante saldature (linea) che rappresentano l'elemento principale del sistema di trasporto in progetto e da una serie di impianti che, oltre a garantire l'operatività della struttura, realizzano l'intercettazione della condotta in accordo alla normativa vigente.

La relazione presentata descrive inoltre le opere complementari di regimazione e drenaggio acque superficiali, e opere di sostegno volte ad assicurare la stabilità dei terreni.

Con la nota segnata a margine sono state trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite della società Proponente Snam Rete Gas gli adeguamenti al tracciato del metanodotto resisi necessari per alcuni elementi emersi nel corso dello sviluppo del progetto di dettaglio.

In particolare, sono previsti alcuni piccoli spostamenti del tracciato dovuti a verifiche più puntuali e a impedimenti o situazioni locali che hanno subito modifiche rispetto a quanto rilevato nello Studio di Impatto Ambientale di settembre 2004.

La variazione più consistente è data dallo spostamento del tracciato in corrispondenza del Val Fortore, finalizzato a limitare al massimo l'interferenza con le aree caratterizzate da elevati fenomeni di erosione e frana: il tracciato in variante ha lunghezza di circa 7.150 km. (dalla progressiva km. 25.310 alla nuova progressiva km. 32.460) e si sviluppa nei territori comunali di S.Bartolomeo in Galdo, Baseliçe e Casteltevere Valfortore in provincia di Benevento.

Tanto premesso, verificato che le opere progettate non interferiscono con la pianificazione dei territori comunali interessati si ritengono le stesse ammissibili sotto il profilo urbanistico; il tutto fermo restando che le varianti urbanistiche connesse al progetto in questione, risultano di esclusiva competenza comunale ai sensi della vigente legislazione in materia (L.R. N. 13/2001).

Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto di cui trattasi e le previsioni e norme del PUTT/P. della Regione Puglia, approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/2000, le opere in progetto sono classificabili come "opere di rilevante trasformazione" di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., che interessano aree ricomprese in Ambiti Territoriali Estesi di tipo "C" di valore "distinguibìle" e "D" di valore "relativo".

Nel merito si rappresenta che per il progetto in oggetto è stata presentata apposita Istanza di compatibilità ambientale al Settore Ecologia della Regione Puglia e che con Delibera di G.R. n° 1919 del 20/12/2005 è stato rilasciato nell'ambito del procedimento Ministeriale di V.I.A. parere favorevole con prescrizioni.

Si rappresenta inoltre che con nota prot. n° 9301 del 04.08.2006 è stato confermato da parte del competente Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia della Regione Puglia, il parere favorevole con prescrizioni anche alle Varianti di progetto.

Pertanto, in quanto Opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale, si ritiene ai sensi dell'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che la Verifica di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è assorbita dalla Procedura di V.I.A. e che l'eventuale rilascio da parte del settore scrivente dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è

da ritenersi superato dal rilascio del Parere favorevole alla V.I.A. del Settore Ecologia.

Si reputa comunque opportuno, per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica, integrare le prescrizioni formulate dal Settore Ecologia nella predetta Delibera con le seguenti ulteriori condizioni, da osservarsi in fase di realizzazione delle opere previste:

- Siano opportunamente attuate ,sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nella Relazione presentata. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanicovegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento;
- Gli eventuali materiali di risulta ,rivenienti dalle operazioni di scavo ,siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento;
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.). In particolare con riferimento ai muri a secco, questi ultimi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Si rappresenta, infine, che il presente parere fa salvi eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni e/o nulla osta in esito a vincoli e/o tutele di tipo territoriali insistenti sulle aree oggetto di intervento.””

Al fine di acquisire le deliberazioni, i pareri od altri atti di assenso comunque denominati,previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata indetta, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 14 della legge n. 241/90, con nota n. 12588 del 4.11.2009, apposita Conferenza di Servizi per il giorno 10.12.2009.

I lavori della predetta Conferenza di Servizi si sono conclusi con la determinazione di seguito testualmente riportata:

”... il Presidente constata che, visti gli atti acquisiti ed i pareri espressi, la Conferenza è conclusa positivamente ed è raggiunta l'intesa StatoRegione ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento di questo Ministero sarà emesso non appena verranno acquisiti gli atti deliberativi dell'organo competente all'espressione dell'intesa StatoRegione; il provvedimento recepirà tutte le prescrizioni contenute negli atti della Conferenza di Servizi.””

In data 10.12.2009 con nota prot. 14363, acquisita al prot. reg.le n.1401 in data 28.01.2010, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso tra gli altri all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in pari data, precisando che il provvedimento autorizzativo verrà emanato a seguito dell'acquisizione delle delibere di Giunta di intesa StatoRegione da parte delle Regioni interessate.

In proposito, si rileva che nella seduta di Conferenza di Servizi, per quanto riguarda gli Enti e le società interessate alle opere interessanti il territorio pugliese, risultano acquisiti i seguenti atti:

- Nota n. 10355/2° in data 12.12.2006 della Regione Puglia Assessorato all'Assetto del Territorio, Settore Urbanistica;

- Nulla osta di massima espresso dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota n. 8731 del 27.09.2005 e ribadito con nota n. 4377 del 15.06.2006;
- Nulla osta, espresso dal Comando R.F.C. Regionale Puglia con nota n. 13755 del 9.10.2006, subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area interessata;
- Nota in data 11,5,06 della Regione Puglia - Assessorato alle OO.PP. Settore LL.PP., Genio Civile di Foggia, di parere preliminare favorevole, in risposta alla citata nota di questo Ministero n. 175/05 e alla successiva nota n. 815/06, rinviando il rilascio della concessione di attraversamento alla fase di progetto esecutivo;
- Nota n. 28190 in data 13.06.2006 della Provincia di Foggia, con cui si esprime parere favorevole in linea generale;
- Nota n. 3970 in data 31.5.2006 con la quale la Sezione Provinciale di Foggia dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agroalimentari - Settore Forestale si riserva di esprimere il parere di competenza;
- Deliberazione n. 22 in data 25.5.06 (trasmessa con nota n. 4883 del 26.7.06) del Consiglio Comunale di Biccari (FG), in risposta alle note ministeriali nn. 175/05 e 815/06, di parere favorevole;
- Deliberazione n. 19 in data 7.9.05 e deliberazione n. 21 in data 6.9.06 del Consiglio Comunale di Alberona (FG) di parere favorevole, con riferimento rispettivamente alle note ministeriali n. 175/05 e n. 815/06;
- Nota n. 15168 del 7.12.09, in riferimento alla nota di convocazione del Conferenza di Servizi, dell'Autorità di Bacino della Puglia, che richiama integralmente, allegandone copia, il parere n. 11685 del 6.11.08, ..., con il quale si dichiarano i lavori in progetto compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che siano tenute in debito conto le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 9 del parere stesso e che siano rispettate le indicazioni dell'angolo del fronte di scavo riportate nell'elaborato "Relazione sulla stabilità delle pareti di scavo in corso di esecuzione dei lavori";
- Nota n. 1216 in data 7.6.06 della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali di parere favorevole;
- Nota n. 9304 in data 30.05.06 di Acquedotto Pugliese S.p.a. con la quale si comunica che non risultano interferenze del metanodotto in progetto con opere gestite da tale azienda;
- Note nn. 22409 in data 8.9.05 e 11071P in data 2.5.06 con le quali l'Anas - Compartimento Viabilità della Puglia, comunica che il tracciato del metanodotto non interferisce con strade di competenza compartimentale;
- Nota n. 09/2054 del 1.12.09 con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Compartimentale Infrastruttura Bari, facendo seguito a precedente prot. n. A0011/P/2006/1909 in data 26.4.06, comunica parere favorevole, precisando che l'interferenza del progetto con la propria infrastruttura (attraversamento al Km. 4+229 della linea Bosco Redole - Carpinone) è già stata oggetto di istruttoria con il rilascio dell'autorizzazione;
- Nota n. 1729 in data 8.6.06 di Enel Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, zona di Foggia, di parere generale favorevole.

Per quanto attiene, infine, agli aspetti ambientali connessi alla realizzazione delle opere in progetto, sempre dal verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, in sede ministeriale, in data 10.12.2009 si rileva che, il procedimento ai sensi della legge n. 349/86 e del DPCM n. 377/88 e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza della SNAM Rete Gas in data 28.10.2004, si è concluso con il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, formulato con Decreto DSADEC20090000431 del 7.5.09 notificato con nota n. DSA20090012279 del 20.5.09, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi indicate. Di Tale decreto fanno parte integrante: il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 185 del 15.12.2008; il parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali con nota DG/BAP S02/10.19.04/21947/2006 del 23.11.2006, che recepisce i pareri di tutte le Soprintendenze competenti; parere della Regione Puglia con D.G.R. n. 19119 del 20.12.05 confermato

con nota 9301 del 4.8.06, parere della Regione Campania con Decreto Assessorile n. 611 dell'1.12.06; parere della Regione Molise con D.G.R. n. 1899 del 2.11.06.

Tutto ciò premesso, per i profili urbanistici si ritiene di poter prendere atto delle valutazioni positive operate dai Consigli Comunali di Biccari e Alberona (comuni nel cui ambito territoriale ricadono le opere in parola) e di conseguenza di poter attestare in forza di quanto innanzi, la conformità delle opere stesse agli strumenti di pianificazione urbanistica dei predetti comuni.

Nel contempo, per gli aspetti paesaggistici si rileva in forza della V.I.A. regionale, di cui alla delibera di G.R. n. 19119 del 20.12.2005 (confermata con nota del settore Regionale all'Ecologia n. 9301 del 4.8.2006) e dell'esito positivo della procedura di V.I.A. nazionale conclusasi con Decreto DSADEC20090000431 del 7.5.09, la Verifica di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è assorbita dalla Procedura di V.I.A. e che l'eventuale rilascio da parte della Giunta Regionale dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. è da ritenersi superato dal rilascio del Parere favorevole alla predetta V.I.A. e ciò ai sensi dell'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. .

Alla luce di tutto quanto sopra detto e sulla scorta delle risultanze e dei pareri espressi e/o acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.12.2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si propone alla Giunta Regionale di attestare quale intesa Stato - Regione, la conformità del progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar, alla strumentazione urbanistica del Comuni interessati, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., del Dirigente di Ufficio e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. DI ATTESTARE, per le motivazioni riportate in relazione, quale intesa Stato - Regione, la conformità del progetto di costruzione del metanodotto Biccari Campochiaro DN 1200 (48"), P = 75 bar, alla strumentazione urbanistica del Comuni interessati, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994 e ciò sulla scorta delle determinazioni assunte dai Comuni e richiamate nella Conferenza di Servizi del 10 dicembre 2009.

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
